

# Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di antibiotici

del 6 luglio 1983 (Stato 28 dicembre 2001)

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 8, 27, 52 e 55 della legge dell'8 ottobre 1982<sup>1</sup>  
sull'approvvigionamento del Paese (LAP),

*ordina:*

## Art. 1 Principio

<sup>1</sup> Al fine di assicurare la costituzione di scorte obbligatorie, le merci menzionate qui appresso possono essere importate soltanto con un permesso speciale conformemente all'articolo 3:

Voce di tariffa <sup>2</sup>	Designazione della merce
ex 2309.9089, 9090	Preparazioni contenenti antibiotici e con attività antibiotica utilizzate per l'alimentazione degli animali
ex 2933.4900	Sostanze con attività antibiotica
ex 2933.5920, 9910	Sostanze con attività antibiotica
ex 2934.9920	Sostanze con attività antibiotica
2941.1000/9000	Antibiotici
ex 3003.1000/2000	Medicinali contenenti antibiotici e con attività antibiotica
ex 3004.1000/2000	(puri o mescolati con altre sostanze medicamentose), anche per la medicina veterinaria. <sup>3</sup>

<sup>2</sup> L'Ufficio fiduciario degli importatori svizzeri di antibiotici (OFISA) è competente per il rilascio del permesso. Esso decide su mandato dell'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (Ufficio federale).

<sup>3</sup> Il Dipartimento federale dell'economia (DFE)<sup>4</sup> può svincolare dall'obbligo del permesso gli antibiotici la cui produzione indigena basta a sopperire ai bisogni dell'approvvigionamento del Paese.

RU **1983** 1004

<sup>1</sup> RS **531**

<sup>2</sup> RS **632.10** allegato

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 1995 (RU **1995** 2622). Aggiornato dal n. 5 dell'all. all'O del 3 lug. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU **2001** 2091).

<sup>4</sup> Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.  
Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

**Art. 2<sup>5</sup>** Definizioni

Sono antibiotici, giusta la presente ordinanza, i prodotti delle voci 2933.4900, 2933.5920,9910, 2934.9920, 2941.1000/9000 della tariffa doganale<sup>6</sup>, i medicinali (ex 3003.1000/2000, 3004.1000/2000) nonché le sostanze attive e di complemento destinate all'alimentazione animale (ex 2309.9089,9090) in grado di distruggere o di inibire la crescita di microrganismi quali batteri, funghi e virus e appartenenti alle sostanze menzionate nell'allegato (lista positiva).

**Art. 3<sup>7</sup>** Procedura

Sono rilasciati permessi d'importazione generali. Essi conferiscono agli importatori il diritto d'importare le merci di cui all'articolo 1 da tutti i Paesi e senza limitazioni quantitative o temporali.

**Art. 4<sup>8</sup>** Condizioni per il rilascio della licenza

<sup>1</sup> Il rilascio del permesso d'importazione generale è subordinato alla conclusione e all'adempimento di un contratto in cui l'importatore si impegna a tenere, all'interno del territorio doganale svizzero e per la durata del contratto, una scorta obbligatoria di antibiotici.

<sup>2</sup> Trattandosi di piccole importazioni oppure di merci per le quali non è richiesta la costituzione di scorte obbligatorie (art. 6), possono essere rilasciati permessi d'importazione generali qualora l'importatore s'impegna per scritto ad assumere gli stessi oneri finanziari di quelli che gli deriverebbero dal contratto per scorte obbligatorie.

**Art. 5<sup>9</sup>** Revoca e rifiuto di licenze generali

L'Ufficio federale può, di moto proprio o su proposta dell'OFISA, revocare o rifiutare i permessi generali qualora l'importatore violi o non adempia le condizioni connesse concernenti la costituzione di scorte obbligatorie o gli impegni assunti in connessione con l'esenzione dall'obbligo di costituire le scorte.

**Art. 6** Volume e qualità delle scorte obbligatorie

Udite le cerchie economiche interessate, il DFE determina:

- a. le merci che devono essere immagazzinate;
- b. il volume e la qualità delle scorte obbligatorie per la difesa nazionale economica e per le situazioni di grave penuria, come anche i criteri per determinare il volume delle scorte obbligatorie dei singoli depositari.

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 1995 (RU **1995** 2622). Aggiornato dal n. 5 dell'all. all'O del 3 lug. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU **2001** 2091).

<sup>6</sup> RS **632.10** allegato

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 1995 (RU **1995** 2622).

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 1995 (RU **1995** 2622).

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 1995 (RU **1995** 2622).

**Art. 7** Contratti per scorte obbligatorie

I particolari circa la costituzione delle scorte obbligatorie sono regolati mediante contratti uniformi tra l'Ufficio federale e i depositari delle scorte.

**Art. 8** Annuncio obbligatorio

Il depositario della scorta obbligatoria deve indicare periodicamente la quantità complessiva delle sue scorte (sia volontarie sia obbligatorie) di merci menzionate nell'articolo 1, conformemente alle istruzioni del DFE.

**Art. 9** Disposizioni finali

<sup>1</sup> Il DFE e il Dipartimento federale delle finanze sono incaricati dell'esecuzione.

<sup>2</sup> Il decreto del Consiglio federale del 30 dicembre 1970<sup>10</sup> sulla costituzione di scorte di antibiotici è abrogato.

<sup>3</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 1983.

<sup>10</sup> [RU 1970 1676, 1975 1035]

*Allegato*<sup>11</sup>  
(art. 2)

## **Elenco degli antibiotici conosciuti in Svizzera (lista positiva)**<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Introdotta dal n. II 3 dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU **2001** 3294).

<sup>12</sup> Il testo di questo elenco non è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Può essere richiesto all'Ufficio fiduciario degli importatori svizzeri di antibiotici, 3001 Berna.